



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0001737 - 21/03/2014 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 21 MAR. 2014

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Civitavecchia**  
**Via Principe Umberto, 3**  
**00053 CIVITAVECCHIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 66/2014\_Albo*

Con il quesito formulato in data 18 febbraio 2014 si domanda

1. se è possibile svolgere il tirocinio contestuale agli studi in presenza delle "vecchie" convenzioni tra Ordini ed Università o è necessario attendere la stipula delle convenzioni ex D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
2. se l'inadempimento dell'obbligo formativo da parte di un professionista facente parte di una associazione o società tra professionisti pregiudichi la possibilità per gli altri appartenenti alla medesima associazione/società di accogliere praticanti.

Quanto al primo quesito si osserva che la nota MIUR inviata con informativa n. 7 del 3 settembre 2013 ha chiarito che le "vecchie" convenzioni tra Ordini ed Università (quelle stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle "nuove" convenzioni tra Ordini ed Università (vale a dire quelle che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/2012) e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015. Fino ad allora, pertanto, coloro che sono in possesso di laurea triennale ed al momento della presentazione della istanza di iscrizione nel registro sono contestualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale in convenzione hanno diritto ad essere iscritti nella sezione A del registro. Ai fini del compimento del tirocinio per la sezione A potrà essere riconosciuto un solo semestre di tirocinio dal momento che resta ferma la necessità che un anno di tirocinio venga svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Con riferimento al secondo quesito, la risposta è di segno negativo. Il rapporto di tirocinio si instaura con il singolo professionista/*dominus* e non con l'associazione/società professionale, per cui le vicende che riguardano gli altri associati/soci non rilevano ai fini dell'assunzione della *qualità* di dominus da parte del socio che abbia i requisiti richiesti (almeno 5 anni di anzianità di iscrizione nell'albo + adempimento dell'obbligo formativo relativo all'ultimo triennio certificato).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione